

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1996, n. 38

**Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40  
"Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di  
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale  
14 settembre 1994, n. 40

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 è così sostituita:

*"b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991, ad eccezione delle sale da ballo e dei locali notturni la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 23;"*.

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 è così sostituita:

*"c) le 13 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 novembre 1996

Galan

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 19 novembre 1996, n. 38**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato 2 proposte di legge, a ciascuna delle quali è stata attribuita una specifica numerazione di progetto di legge:
  - proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gobbo, Comencini, Beggato, Morosin, Munaretto, Poirè, Roccon e Foggiato relativa a: "Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento dei locali notturni" (progetto di legge n° 189);
  - proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Marangon, Piccolo e Mario Rossi relativa a: "Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 "Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" (progetto di legge n° 190);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 3ª rispettivamente in data 17 luglio 1996 (progetto di legge n. 189) e 25 luglio 1996 (progetto di legge n. 190);
- La 3ª commissione consiliare sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato: "*Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 "Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande"*";
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 settembre 1996, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Francesco Piccolo, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 1996, n. 8987;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 15 ottobre 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 11 novembre 1996, n. 4710/23114, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per il commercio e i mercati